



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 17/03/2025

Numero Registro Dipartimento 386

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3724 DEL 17/03/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DONAZIONI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA SAN GIOVANNI S.R.L." – TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 3 DEL COMUNE DI CROSIA (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: *“DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;

-**CHE** con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;

-**CHE** con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;

-**CHE** con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;

-**CHE** con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;

-**CHE** con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, all'esito del primo interpello, si è provveduto ad assegnare la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 3 del Comune di Mirto Crosia (CS), così descritta: "*Centofontane ovvero "S. Giovanni"*" all'associazione individuata con prot. n. 000684 - 18-02-2013 - 180, costituita dai farmacisti dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, dott.ssa Marchese Claudia e dott. Leporace Massimo, classificatasi alla posizione n. 46 della graduatoria approvata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017;

-**CHE** il giorno 14 ottobre 2017, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 94.994, Raccolta n. 41.261, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 23 ottobre 2017 al n. 10.605 Serie 1T, i componenti della suddetta associazione di farmacisti hanno costituito per la gestione della farmacia assegnata una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", avente per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione anche di più farmacie e attualmente, della sola farmacia ubicata in Crosia (CS), afferente la 3^a sede farmaceutica della pianta organica del suddetto Comune, come individuata nel decreto dirigenziale n. 5943/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti in parti uguali, come segue:

- dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;
- dott.ssa Marchese Claudia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,34, pari al 33,34% del capitale sociale;
- dott. Leporace Massimo, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 5915 del 7 giugno 2018, si è provveduto ad autorizzare l'associazione individuata con prot. n. 000684 - 18-02-2013 - 180, costituita dai farmacisti Dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, Dott.ssa Marchese Claudia e Dott. Leporace Massimo all'apertura ed all'esercizio della 3^a sede farmaceutica urbana di nuova istituzione del Comune di Crosia (CS), così descritta: "*Centofontane ovvero "S. Giovanni"*", sotto la direzione tecnica del socio dott. Leporace Massimo, riconoscendo la titolarità del diritto di esercizio, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell'associazione;

-**CHE** il giorno 8 febbraio 2018, in San Marco Argentano (CS), con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 95.473, Raccolta n. 41.602, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 28 febbraio 2018 al n. 2110 Serie 1T, successivamente rettificata con atto autenticato nelle firme dal notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 12 marzo 2018, Rep. n. 95.572 Racc. n. 41.689, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 27 marzo 2018 al n. 3103 Serie 1T, la dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, a garanzia della restituzione di somme anticipate dagli altri soci in sede di costituzione della summenzionata Società, ha costituito in pegno, in favore del socio dott. Leporace Massimo, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*" (del valore nominale di euro 3.333,33 - pari al 33,33% dell'intero capitale sociale) del valore nominale di euro 250,00, pari al 7,5% del valore della quota sociale complessivamente detenuta dalla medesima nella Società;

contestualmente la dott.ssa Adami ha costituito in pegno, in favore dell'altro socio dott.ssa Marchese Claudia, che ha accettato, un'ulteriore porzione della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*" (del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% dell'intero capitale sociale) del valore nominale di euro 250,00, pari al 7,5% del valore della quota sociale complessivamente detenuta dalla medesima nella Società; il pegno dato in garanzia agli altri due soci è stato costituito su una porzione complessiva del valore nominale di euro 500,00, pari al 15% della quota di partecipazione sociale spettante alla dott.ssa Adami (a sua volta pari ad euro 3.333,33 - corrispondente al 33,33% dell'intero capitale sociale);

-**CHE** con DDG n. 8241 del 25 luglio 2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Crosia (CS), assegnata con DDG n. 8131/2017, in capo alla società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", costituita con il sopracitato atto pubblico del 14 ottobre 2017 - Rep n. n. 94.994 a rogito notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro di Cosenza;

-**CHE** il giorno 29 maggio 2022, in San Marco Argentano (CS), con atto pubblico di "*Quietanza e Donazione di quota sociale*" per notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro, Repertorio n. 102.639, Raccolta n. 46.832, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 31 maggio 2022 al n. 9777 Serie 1T

premesso che:

- i soci dott. Leporace Massimo e dott.ssa Marchese Claudia risultavano creditori nei confronti della dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella per somme anticipate in sede di costituzione della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*";
- il suddetto credito di complessivi euro 41.900,00, era garantito da pegno costituito su parte della quota sociale posseduta dalla debitrice in detta Società, e più precisamente sulla percentuale di detta quota pari al 7,5% in favore di ciascuno dei creditori, per un totale complessivo del 15%, giusta atto di costituzione di pegno autenticato nelle firme dal notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 8 febbraio 2018 Rep. n. 95.473/41.602 e successiva rettifica autenticata nelle firme dal medesimo notaio in data 12 marzo 2018 Rep. n. 95.572/41.689;
- a fronte di detto credito la dott.ssa Adami ha versato a ciascuno dei creditori l'importo di euro 13.344,00, a titolo transattivo ed a saldo e stralcio di quanto dovuto;
- i creditori hanno accettato i versamenti a saldo e stralcio effettuati dalla dott.ssa Adami nei loro confronti, rinunciando ad ogni ulteriore azione in dipendenza del credito garantito, dichiarandosi pertanto disposti a prestare il necessario consenso alla cancellazione del pegno;

(Atto di quietanza)

- il dott. Leporace Massimo e la dott.ssa Marchese Claudia hanno dichiarato di aver ricevuto dalla dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, a saldo e stralcio di ogni loro avere, relativamente al summenzionato credito, l'importo di euro 13.344,00, a mezzo assegni e bonifici di cui hanno rilasciato quietanza, rinunciando a qualsiasi altro diritto e/o azione al riguardo, consentendo espressamente che il pegno costituito con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 8 febbraio 2018 Rep. n. 95.473/41.602 - e successiva rettifica autenticata nelle firme dal medesimo notaio in data 12 marzo 2018 Rep. n. 95.572/41.689 - venisse cancellato;

(Donazione di quota sociale)

- la dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella, con il consenso del proprio coniuge ed alla presenza dei testimoni, ha donato alla figlia Plastina Maria Rosaria, che ha accettato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;

-**CHE** la suddetta donazione è stata effettuata in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile con dispensa dall'obbligo di collazione;

-**CHE** a seguito e per effetto della summenzionata donazione di quota, il capitale sociale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", pari ad euro 10.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Leporace Massimo, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;

- Marchese Claudia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,34, pari al 33,34% del capitale sociale;
- Plastina Maria Rosaria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;

- **CHE** con nota del 19 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, il dott. Leporace Francesco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Crosia – Frazione Mirto, Via Kennedy n. 72, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di donazione di quote sociali, nella compagine della suddetta Società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 31 dicembre 2024, in Rende (CS), con atto pubblico di "*Donazione di partecipazione*" per notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 112.825, Raccolta n. 47.102, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 2 gennaio 2025 al n. 77 Serie 1T, la sig.ra Plastina Maria Rosaria, alla presenza dei testimoni, ha donato irrevocabilmente al proprio fratello sig. Plastina Andrea, che ha accettato, l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;

-**CHE** a seguito e per effetto della summenzionata donazione il capitale sociale di euro 10.000,00, all'attualità, risulta suddiviso tra i soci nel modo seguente;

- Plastina Andrea, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;
- Leporace Massimo, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,33, pari al 33,33% del capitale sociale;
- Marchese Claudia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.333,34, pari al 33,34% del capitale sociale;

-**CHE** l'art. 11, comma 7 del D.L. n.1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012- come modificato dall'art.1, comma 163 della legge n.124 del 4 agosto 2017, dispone: <<*Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*>> ;

- **CHE** i summenzionati atti pubblici di donazione di quote sono stati stipulati successivamente al decorso del termine triennale di mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, previsto dall'art.11, comma7 del D.L.n. 1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012 – come modificato dall'art.1, comma 163 della legge n.124 del 4 agosto 2017, decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica (D.D.G. n. 5915 del 7 giugno 2018 – D.D.G. n. 8241 del 25 luglio 2018);

-**CHE** a seguito delle suddette donazioni di quote la dott.ssa Adami Serenella Uridia Raffaella e la sig.ra Plastina Maria Rosaria hanno cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", attualmente composta dal dott. Leporace Massimo e dalla dott.ssa Marchese Claudia, entrambi farmacisti, nonché dal sig. Plastina Andrea;

- **CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Leporace Massimo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 19 febbraio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e *c)* della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Plastina Andrea e dalla dott.ssa Marchese Claudia, soci della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio dott. Leporace Massimo, attestante l'insussistenza di condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e la sussistenza di carichi pendenti, risultando il medesimo farmacista sottoposto a procedimento penale (Prot. n. 1152/RG NR) pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 59/2010, il novero delle situazioni penalmente rilevanti ai fini dell'esclusione dei requisiti morali soggettivi, ritenuti necessari dalla richiamata normativa per l'esercizio delle attività commerciali, è tassativamente circoscritto alle sole ipotesi di intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per determinate fattispecie di reato; di conseguenza il procedimento penale attualmente pendente nei confronti di uno dei soci della società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", titolare della summenzionata farmacia, non costituisce, di per sé, motivo ostativo al rilascio del provvedimento di presa d'atto dell'intervenuta variazione della compagine sociale;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0019522_20250214 del 14/02/2025, relativa alla società "*Farmacia*

San Giovanni S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di donazioni di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Sa Giovanni S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Crosia (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Via Kennedy n. 72 (P. IVA 03530650781) in virtù del D.D.G. n. 5915 del 7 giugno 2018 e del D.D.G. n. 8241 del 25 luglio 2018, avente all'attualità quali unici soci il dott. Leporace Massimo, la dott.ssa Marchese Claudia ed il sig. Plastina Andrea, sotto la direzione tecnica del dott. Leporace Massimo, farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0019522_20250214 del 14/02/2025, relativa alla società "*Farmacia San Giovanni S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Crosia (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)